



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA Area: RISORSE UMANE			
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Modifica alla DGR. n. 574/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione del nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie e degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e dell'ARES 118.				
_____ (MARCELLI MARIA CHIARA) (MARCELLI MARIA CHIARA) (B. SOLINAS) (R. BOTTI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE				
ASSESSORATO PROPONENTE	SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA			_____ (D'Amato Alessio) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>				
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____		
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 25/06/2019 prot. 453		
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____				
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		

OGGETTO: Modifica alla DGR n. 574/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione del nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie e degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e dell'ARES 118.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni) ed, in particolare l'art. 3 bis, comma 8;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), come modificato dal D.P.C.M. 319/2001;

VISTA la l.r. 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288) ed, in particolare l'articolo 5, comma 2, ai sensi del quale l'incarico del direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico è disciplinato da contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato in conformità all'apposito schema approvato dalla Giunta regionale ed il relativo trattamento economico è quello stabilito nella misura massima per i direttori generali delle aziende sanitarie;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005 e, in particolare, l'art. 3, comma 8, ove si stabilisce che ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale costituisce grave inadempienza il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.U00606 del 30 dicembre 2015 recante: *“Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente*

modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2". Soppressione delle AA.SS.LL. "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E". Ridenominazione delle AA.SS.LL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale) e, in particolare, l'articolo 6 relativo alla riorganizzazione territoriale delle Aziende Sanitarie Locali della Regione;

VISTO il d. lgs. 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) che ha abrogato e sostituito le disposizioni relative alle modalità di conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, da parte delle Regioni;

RILEVATO che il citato d.lgs. 171/2016 dispone, all'art. 9 che *"A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di cui all' articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto. Restano altresì ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 per la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni non abrogate dal presente decreto"*;

DATO ATTO che l'elenco nazionale è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute in data 12 febbraio 2018 come da ultimo integrato, in data 4 dicembre 2018;

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 2 del citato d. lgs. 171/2016 prevede al comma 4, a modifica di quanto previsto dal d.lgs.502/92, che trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'atto della stipula del contratto e che, in caso di valutazione negativa dichiara la decadenza dall'incarico con risoluzione del relativo contratto;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190);

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016, così come modificata dalla DGR 380 del 5 luglio 2017 è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie ed è stato aggiornato il trattamento economico annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e ARES 118";

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio) ed, in particolare l'art. 1, commi 516 e 865 e rilevato che l'art. 1, comma 865, prevede espressamente che la quota dell'indennità di risultato condizionata al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori previsti dalla legislazione vigente, non può essere inferiore al 30 per cento e che:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni;

RITENUTO necessario, alla luce delle riforme normative intervenute, procedere alla modifica della DGR n. 574/2016 come modificata dalla DGR n. 380/2017, approvando un nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle aziende sanitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e dell'ARES 118, come riportato nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di confermare il trattamento economico annuo dei direttori generali contenuto nell'allegato "B" della citata DGR 574/2016;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano

- di modificare la DGR n. 574/2016, come modificata dalla DGR n. 380/2017, e approvare il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle aziende sanitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e dell'ARES 118, come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente lo schema di contratto allegato alla DGR n. 574/2016 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, o ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 3 bis, comma 8;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.);

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Istituzione della Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la, con la quale sono stati approvati gli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali all'atto della stipula del contratto di prestazione d'opera;

PREMESSO

- che il Presidente della Regione ha provveduto con decreto n..... del, alla nomina del Dott. quale Direttore Generale dell'Azienda
- che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche, sono stati regolamentati i contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, dei direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016, sono state approvate, nell'allegato B, le fasce di trattamento economico spettanti ai direttori generali delle Aziende sanitarie del Lazio;
- che con deliberazione della Giunta Regionale, è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che il dott. ha accettato la nomina ed ha prodotto l'autocertificazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative, di incompatibilità e di inconfiribilità con la nomina a direttore generale previste dal d.lgs 39/2013, dall'articolo 3, comma 11, del d.lgs 502/1992 e dall'articolo 8, comma 1 ter, della l.r. 18/1994, come da ultimo modificato dalla l.r. 7/2014;
- che all'atto della stipula del presente contratto vengono assegnati gli obiettivi di cui all'allegato 1, che costituiscono parametro per la valutazione prevista dall'articolo 2, comma 4 del d. lgs. 171/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

- La Regione Lazio (in proseguo Regione), rappresentata dal dott./dott.ssa, nato/a.....ail, in qualità di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente sita in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, codice fiscale 80143490581
ed
- Il/la dott./dott.ssa, nato/ail codice fiscale, residente in Via

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)

- 1) La Regione conferisce l'incarico di direttore generale dell'Azienda, con sede in..... al dott./dott.ssa
- 2) L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 6,-del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modifiche.
- 3) Salvo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del presente contratto, l'incarico ha durata di anni a decorrere dalla data o dalla data di sottoscrizione del presente contratto; prorogabile nei termini previsti dalla normativa vigente;
- 4) La regione si riserva la facoltà di variare l'azienda di assegnazione del direttore generale senza che ciò modifichi la durata o le altre condizioni del presente contratto, fatto salvo, l'eventuale adeguamento del corrispettivo di cui al successivo articolo XX. La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto.

Art. 2

(Oggetto)

- 1) Il/La dott./dott.ssa..... si impegna ad ispirare la propria azione ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche, a quelli individuati nell'allegato 1 al presente contratto, nonché a quelli fissati con gli ulteriori atti normativi emanati dalla Regione. Si impegna, inoltre, ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 18/1994. Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate.

Art. 3

(Obiettivi di mandato ed annuali)

1. L'allegato 1 al presente contratto definisce, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati al direttore generale, il cui

- raggiungimento, unitamente alla verifica dei risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità previsti dallo stesso art. 2 d.lgs. 171/2016.
2. Il direttore generale è tenuto al rispetto degli obiettivi a pena di decadenza previsti dalle vigenti leggi statali e/o regionali, nonché agli obiettivi vincoli a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente al presente contratto.
 3. La regione stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali di salute e assistenziali, il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento gestionale.
 4. Il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e la realizzazione degli obiettivi assegnati (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché il rispetto dei vincoli di bilancio potranno determinare la corresponsione di una integrazione del trattamento economico indicato all'art. 4 nella misura massima del venti percento
 5. Relativamente agli obiettivi relativi ai tempi di pagamento delle l'art. 1, comma 865, della legge 145/2018 prevede espressamente che la quota dell'indennità di risultato condizionata al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori previsti dalla legislazione vigente, non può essere inferiore al 30 per cento e che:
 - a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
 - b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
 - c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
 - d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni;

Art. 4

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

- 1) Il/La dott./dott.ssa..... si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 18/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare, che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.
- 3) E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.
- 4) Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. Nel rapporto con gli organi di informazione il direttore generale ispira le proprie iniziative di comunicazione ai principi di verità e pertinenza, nonché all'assoluto rispetto della *privacy*.
- 5) Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 5

(Obblighi di informazione e in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. In sede di verifica di cui al successivo art. 7, costituiscono grave inadempienza, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e s.m.i., ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale:
 - a) il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
 - b) il mancato rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

Art. 6

(Compenso)

- 1) Al direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 e in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 574/2016 in materia di trattamento economico dei Direttori della Aziende sanitarie, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, pari ad €(euro) al lordo di oneri e ritenute di legge.
- 2) Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
- 3) Spetta, altresì, al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.
- 4) La Giunta Regionale, previa valutazione, può integrare di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, il trattamento economico, sulla base di criteri determinati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione, secondo quanto indicato nell'art. 3.
- 5) Le parti si danno atto che il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile – ove l'evoluzione normativa in materia renda obbligatorio per la Regione Lazio dare applicazione ad ulteriori disposizioni normative sopravvenute – di rideterminazione in misura minore o maggiore, con l'effettuazione degli eventuali conguagli rispetto ai compensi già percepiti.

Art. 7

(Verifica)

- 1) Trascorsi 24 mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi individuati dal documento allegato al presente contratto e procede o meno alla conferma del direttore entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4 e ssgg. del d.lgs.171/2016. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta la decadenza del direttore generale, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. 171/2016.

Art. 8

(Decadenza, risoluzione del contratto – recesso anticipato)

- 1) La decadenza del direttore generale è disposta dal Presidente della Regione in tutti i casi previsti dall'articolo 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e successive modifiche, con le modalità ivi previste.
- 2) Ove si prospettino casi di squilibrio economico finanziario, il direttore generale presenta alla Direzione Regionale Salute e integrazione socio sanitaria un apposito piano di rientro a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata trascorsi sessanta giorni dalla contestazione formale ad adempiere senza che il direttore generale abbia provveduto.
- 3) Il contratto è risolto *ope legis*, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 289/2002, a seguito della comunicazione al direttore generale dell'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnati in sede di concordamento dei budget annuali.
- 4) In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazione nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda sanitaria di un precedente direttore generale, il presente contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto a titolo di indennità di recesso.
- 5) Il contratto è risolto di diritto – senza che il Direttore Generale abbia nulla a pretendere – nel caso in cui l'Azienda o ente venga soppressa od accorpata ad altra Azienda o Ente del SSR comunque denominato, nonché in caso di mancata accettazione della variazione di sede ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
- 6) In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo ovvero a seguito di verifica ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d. lgs. 171/2016, nonché per qualsiasi altra giusta causa, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
- 7) In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.
- 8) Resta ferma la cessazione dall'incarico al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dalla normativa vigente

Art.9

(Tutela legale)

- 1) Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi, le spese relative alla difesa in giudizio sono anticipate dall'Azienda sanitaria a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.
- 2) A seguito di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale ovvero, in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato, provvede ad assumersene l'onere in via definitiva.

Art. 10

(Norme Applicabili)

- 1) Per quanto non previsto dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 8 della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni ed

integrazioni, dall'art. 2 del d. lgs. 171/2016 e dal presente contratto, si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art.11
(Spese di registrazione e bollo)

- 2) Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott.

Roma, lì

Dott./dott.ssa.....

Il Direttore della Direzione

Roma,

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, il dott./dott.ssa dichiara di approvare espressamente agli artt. 1(Conferimento dell'incarico e durata), 3 (obiettivi di mandato ed annuali) 4 (Obbligo di fedeltà ed esclusività), 5 (obblighi di informazione e in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, 6 (Compenso), 7 (Verifica), 8 (decadenza, risoluzione del contratto – recesso anticipato), 9 (Tutela legale) e 10 (Norme Applicabili).

Roma,

Il dott./dott.ssa

.....